



PSNF

Guardia di Finanza TENENZA NERETO

- Squadra Operativa Volante -

Viale Europa sn, Nereto (TE) - ☎/📠 0861/82009

PROCESSO VERBALE DI VERIFICA

Il giorno 06/09/2018 in Nereto (TE), viale Europa s.n., presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Lgt. Gaspare Inglese – App.sc. Giacomo Filipponi

PARTE

HUANG CHUNJI esercente l'attività di "finissaggio", con luogo d'esercizio in Nereto (TE) via Carpineto snc, rappresentata dal:

HUANG Chunji nata in Cina (EE) il 12/01/1968 – **irreperibile** – codice fiscale HNG CNJ 68A52 Z210 M, nella sua qualità di titolare.
Partita IVA: 02807020645
Codice attività: 13.30.00

PREMESSA

Si premette che nel corso delle procedure preliminari e preparatorie (*notifica del biglietto d'invito al titolare*) finalizzate all'avvio di una verifica fiscale nei confronti della D.I. in epigrafe meglio specificata, i militari del Reparto in intestazione, si recavano presso il luogo di esercizio della prefata attività, collocato in Nereto (TE), via Carpineto snc; all'esito del sopralluogo è emerso che la ditta individuale "HUANG CHUNJI" non è più presente nel dichiarato luogo di esercizio, né risultano intervenute variazioni alla Anagrafe Tributaria, per cui si procedeva a richiedere alla Polizia Municipale di Folignano (AP), comune ove risulta l'ultima residenza accertata della cittadina cinese HUANG Ghunji, titolare dell'omonima ditta individuale, di procedere alla notifica dell'invito fiscale sopra evidenziato.

In data 03 settembre 2018 il Corpo della Polizia Municipale di Folignano (AP), con nota n. 14001/14153, ha comunicato l'impossibilità di notificare l'invito fiscale in quanto la sig.ra HUANG Chunji, smg, risulta cancellata dall'anagrafe del Comune per irreperibilità, con pratica di accertamento nr. 174 del 25/11/2009.

Infine si è proceduto a contattare il depositario delle scritture contabili dott. SPECA Alfonso con studio in Sant'Omero (TE), il quale ha dichiarato di non avere più alcuna documentazione afferente l'azienda in controllo e di averla consegnata alla titolare¹ e specificando, altresì, che gli ultimi adempimenti svolti per la "HUANG CHUNJI" sono riferiti al periodo d'imposta 2014.

FATTO

Alla luce di quanto esposto in premessa, in data odierna, i sottoscritti militari verbalizzanti, a seguito di quanto precedentemente appurato, hanno provveduto ad avviare, **senza la presenza della parte**, una verifica fiscale ai fini dell'I.V.A. ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, , nei confronti della quale si procederà a notificare gli atti redatti in conformità ai principi stabiliti dagli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura

¹Il commercialista ha fatto riserva di consegnare il relativo verbale di consegna.

- segue p.v. di verifica redatto in data 12/04/2017 nei confronti della D.I. "HUANG Chunji".

Civile.

In ordine al combinato disposto dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente" (pubblicata sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2000), la parte, **a notifica avvenuta**, veniva resa edotta:

- dello scopo della verifica;
- che l'attività ispettiva trae origine da risultanze estrapolate dalla piattaforma web AT in possesso di questo Reparto, in particolare l'impresa risulta evasore totale relativamente all'anno di imposta 2015 anno per il quale la stessa risulta, dalla consultazione dello *spesometro-integrato* in uso al Corpo, aver emesso fatture attive.
- della facoltà di:
 - farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi di giustizia tributaria;
 - richiedere che l'esame dei documenti amministrativo-contabili venga effettuato presso gli uffici dei verificatori o presso il professionista che la assiste o la rappresenta;
 - muovere rilievi e/o formulare osservazioni, dei quali sarà dato atto nell'apposito p.v. di verifica;
 - rivolgersi al Garante del contribuente, nei casi in cui ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge;
 - comunicare osservazioni e richieste agli Uffici finanziari competenti, entro sessanta giorni dalla notifica del p.v. di constatazione redatto a conclusione dell'intervento. Al riguardo, si precisa che prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato l'avviso di accertamento;
 - richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative;
 - esercitare ogni altro diritto riconosciuto al contribuente dalla normativa vigente, richiedendo all'occorrenza ogni utile informazione al riguardo al capo pattuglia ed al direttore della verifica;
- che la permanenza dei verificatori presso la sede non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine e motivati dal Comandante del Reparto. Gli operatori possono ritornare presso la sede del contribuente decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato dal Comandante del Reparto per specifiche ragioni;
- che il reparto/articolazione operante presso cui è possibile ottenere informazioni complete in ordine all'attività ispettiva è la Tenenza della Guardia di Finanza di Nereto, Comandante del Reparto è il Lgt. Matteo Tenace, nella fattispecie anche Direttore della Verifica.

In relazione alle garanzie previste dallo Statuto del Contribuente e agli obblighi dovuti, la parte non ha fornito alcuna dichiarazione stante l'assenza.

Le operazioni ispettive hanno preso in esame il seguente periodo:

dal 01/01/2014 al 31/12/2015².

² si è proceduto alla verifica fiscale unicamente per gli anni d'imposta per i quali vi erano elementi di procedibilità dal cui esito potevano scaturire rilievi di carattere amministrativo/tributario.

- segue p.v. di verifica redatto in data 12/04/2017 nei confronti della D.I. "HUANG Chunji".

Le procedure adottate nell'esecuzione delle attività di controllo sono state analiticamente descritte nel p.v. di verifica quotidianamente redatto.

L'attività di controllo, eseguita nei giorni e nei termini indicati nel citato p.v. di verifica, si è sviluppata mediante l'acquisizione delle notizie e dati indicati nell' **ALLEGATO 1** al presente atto - "NOTIZIE GENERALI - Parte I e Parte II".

Il presente atto, nel quale sono raccolti gli esiti delle predette attività di controllo, è articolato nelle seguenti sezioni:

1. **Controllo contabile;**
3. **Controlli sostanziali;**
4. **Violazioni formali**, suddivisa a sua volta in sottosezioni raggruppate per periodo d'imposta esaminato, ciascuna delle quali concernente i singoli tributi presi in esame, nell'ambito delle quali sono distintamente compendiate le violazioni di carattere meramente formale riscontrate;
5. **Violazioni sostanziali**, suddivisa a sua volta in sottosezioni raggruppate per periodo d'imposta esaminato e per singolo tributo preso in esame, nell'ambito delle quali sono distintamente compendiate le violazioni riscontrate la cui commissione comporta sottrazione di materia imponibile;
6. **Sezione conclusiva**, in cui trovano luogo le annotazioni di chiusura e le dichiarazioni di parte.

L'esame continua

Le operazioni di verifica, sono terminate alle ore 10,00 circa di oggi stesso.

Il presente atto viene redatto in triplice copia, di cui una verrà notificato alla parte ai sensi di legge.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai soli verbalizzanti presenti alla redazione

VERBALIZZANTI



L'anno 2018, addì 11 del mese di **settembre**, presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene riaperto il presente atto per far constare che, alle **ore 08:00 circa**, i sottoscritti verbalizzanti:

Lgt. c.s.	Gaspare	INGLESE
V.Brig.	Giovanni	CELI

appartenenti al Reparto in intestazione, riprendono le operazioni di verifica, senza l'assistenza della parte stante l'assenza.

In data odierna i verbalizzanti hanno eseguito le seguenti operazioni:

1. CONTROLLO CONTABILE


Il controllo contabile ha per oggetto i libri, i registri ed i documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie ai sensi delle leggi fiscali, del codice civile o di leggi speciali, ossia i documenti destinati a fornire la rappresentazione, in termini quantitativi e qualitativi, degli atti di gestione, della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'attività svolta.

Il controllo è finalizzato a verificare la regolare istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili, la tenuta delle stesse in conformità alle norme di legge, nonché l'osservanza delle prescrizioni concernenti la regolarità formale dei documenti elementari.

Esso si conclude, principalmente, con l'eventuale constatazione di violazioni formali alla normativa tributaria, intendendosi per formali quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo ovvero sul pagamento dell'imposta, non escludendo, tuttavia, che anche il controllo contabile possa evidenziare irregolarità che producono effetti sul piano sostanziale.

Si dà atto che non può essere eseguito il prefato controllo contabile per la mancata consegna della inerente documentazione amministrativo contabile, tenuto conto sia della irreperibilità del titolare sia mancanza della documentazione contabile presso lo studio del depositario delle scritture contabili il dott. SPECA Alfonso di sant'Omero (TE)

Le relative violazioni in merito alla succitata mancanza saranno eventualmente evidenziate nel Processo Verbale di Constatazione.



2. CONTROLLI SOSTANZIALI

PERIODO D'IMPOSTA 2014

In merito all'annualità in trattazione, dall'esame dei documenti dichiarativi inseriti nella piattaforma *web-AT*, la ditta in verifica risulta aver presentato in data 29/09/2015 con l'identificativo numerico 17230656619, il Mod. Unico PF 2014, omettendo allo stesso tempo di effettuare i versamenti delle imposte dovute; pertanto si evidenzia che:

ai fini delle II.DD.:

Reddito imponibile dichiarato: €. 188.174,00

Imposta a debito dovuta e non versata: €. 74.085,00

Addizionale IPERF regionale dovuta e non versata: €. 3.820,00

Addizionale IPERF comunale dovuta e non versata: €. 1.317,00

ai fini IVA:

Iva dovuta e non versata³: €. 81.208,00

ai fini IRAP:

tenuto conto del valore di produzione indicato in sede di Dichiarazione⁴ pari ad euro 276.745,00, si avrà

Imposta dovuta e non versata: €. 13.754,00

ai fini delle ritenute:

per l'anno di imposta 2014, la parte risulta aver presentato il Modello 770 semplificato 2015⁵ ove risulta quanto segue:

dal quadro "**Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**"

Ritenute Irpef: €. 15.408,65

Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014: €. 287,06

Addizionale regionale 2014 rapporti cessati: €. 139,48

Addizionale comunale 2013 a saldo tratt. nel 2014: €. 100,08

Addizionale comunale acconto 2014: €. 8,84

TFR – Ritenute operate nell'anno: €. 11,28

Come già indicato in precedenza, la parte non ha provveduto ad alcun pagamento delle ritenute operate nei confronti dei propri dipendenti, stante l'omessa presentazione dei modelli F24 comprovanti il pagamento delle stesse, pertanto si ha:

Ritenute operate e non versate: €. 15.955,39

Si dà atto che il periodo d'imposta in esame è stato oggetto di controllo ex art. 36 bis DPR nr. 600/1973 da parte dell'Agenzia delle Entrate competente, dal quale è scaturita un'iscrizione a ruolo.

³Modello dichiarativo datato 27/02/2015 identificativo nr. 10551864598

⁴Modello dichiarativo datato 29/09/2015 identificativo nr. 17252928501

⁵Modello dichiarativo datato 03/09/2015 identificativo nr. 18400739099

PERIODO D'IMPOSTA 2015

Si dà atto che, come specificato in precedenza, la ditta in verifica, per gli anni d'imposta a partire 2015, non ha effettuato la prescritta dichiarazione dei redditi, come risulta dal prospetto estrapolato dalla piattaforma "Ser.P.I.Co" -WebAT di seguito riportato:

	2017	2016	2015	2014
Modello 730	x	-	-	-
Modello 770 Ordinario/Semplificato	x	-	-	✓
Modello Unico - Persone Fisiche	x	-	-	✓
Modelli IVA	x	-	-	✓
Redditi Percepiti	x	-	-	-
Modello IVA 74-bis	-	-	-	-
Modello IRAP	x	-	-	✓

e tenuto conto della totale assenza della documentazione amministrativo contabile della ditta in verifica il reddito imponibile da sottoporre a tassazione verrà ricostruito attraverso le informazioni desumibile dalle piattaforme in uso al Corpo, nello specifico dalle risultanze rilevate dall'applicativo del Web-AT - "Spesometro integrato"; dallo stesso applicativo emerge che la D.I. in verifica risulta, per l'anno d'imposta in trattazione, quale cedente/prestatore delle seguenti società e ditte sotto elencate:

Cognome nome / Denominazione Partita Iva	Imponibile / Importo totale operazioni ricostruite con note di variazione	Imposta totale operazioni ricostruite con note di variazione
LU XUEPENG C.F.: LUXXNG77P13Z210J	€ 448.928,00	€ 98.765,00
WEN RICHU C.F.: WNERCH70A10Z210V	€ 75.782,00	€ 16.671,00
C.E.I.T. - CREAZIONI ED INTERMEDIAZIONI TESSILI S. P.I. NR. 01702960665	€ 15.533,00	€ 3.417,00
JONNY Q ITALIA S.R.L. P.I. NR. 00840160675	€ 5.662,00	€ 1.246,00
JOB GROUP SRL P.I. NR. 01773550676	€ 2.806,00	€ 617,00
FIMATEX SRL P.I. NR. 00850810672	€ 878,00	€ 193,00
TOTALE	€ 549.589,00	€ 120.909,00

- segue p.v. di verifica redatto in data 12/04/2017 nei confronti della D.I. "HUANG Chunji".

Nel contempo, il medesimo applicativo mette in evidenza che la ditta in verifica risulta essere altresì committente delle società/ditte seguenti:

Cognome nome / Denominazione Partita Iva	Imponibile / Importo totale operazioni ricostruite con note di variazione	Imposta totale operazioni ricostruite con note di variazione
MACCI LUCA C.F.: MCCLCU71P09A462T	€ 410,00	€ 90,00
ANGELINI GIUSEPPE C.F.: NGLGPP59C31I318P	€ 2.161,00	€ 475,00
O.R.D.I. DI MARCHIONNE GIUSEPPE & C. S.A.S. P.I. nr. 00171850423	€ 1.233,00	€ 271,00
AULETTI GIANLUCA C.F.: LTTGLC69B18G482R	€ 230,00	€ 1.504,00
S.A.I.D. SRL P.I. NR. 01851630671	€ 1.000,00	€ 220,00
CIODUE ITALIA S.P.A. P.I. NR. 12647740153	€ 361,00	€ 79,00
INOX 2001 S.R.L. P.I. NR. 01672750443	€ 200,00	€ 44,00
TOTALE	€ 5.595,00	€ 2.683,00

Si dà atto che la totale mancanza della contabilità aziendale⁶, in particolare delle fatture di acquisto ha di fatto pregiudicato qualsiasi possibilità di verificare i presupposti di deducibilità dei costi in questione e di detraibilità della relativa imposta, così come sanciti, rispettivamente dall'art. 109, comma 1, del Tuir⁷ e dall'art. 19 del DPR 633/72⁸, di conseguenza in questa sede tali costi non verranno tenuti in considerazione nella determinazione del reddito d'impresa, ma verranno comunque segnalati alla competente Agenzia delle Entrate per le opportune valutazioni:

- imponibile Operazioni Passive euro 5.595,00;
- imposta a Credito euro 2.683,00.

⁶ Irreperibilità del titolare.

⁷ I principi sono:

- **competenza**, quanto al tempo. La Cassazione, con sentenza n. 15981 del 14.11.02 ha confermato che per dedurre i costi in anni successivi è necessaria la presenza di fatti certi e precisi in forza di una contabilità regolarmente tenuta, con cui si possa dimostrare che alla fine dell'esercizio di competenza mancavano ancora i requisiti di certezza e/o oggettiva determinabilità;
- **certezza**, quanto all'esistenza;
- **oggettiva determinabilità**, quanto all'ammontare.

La deducibilità dei costi per i soggetti IRPEF è subordinata, oltre ai principi di competenza, di certezza e di determinabilità sopra richiamati, anche al rispetto del principio di "inerenza" (art. 109, comma 5, del Tuir), definito come condizione necessaria per permettere alla spesa di concorrere alla determinazione della base imponibile.

⁸ Art. 19 comma 1: Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.


L'esame continua

Le operazioni di verifica, sono terminate alle ore 13,00 circa di oggi stesso.

Il presente atto viene redatto in triplice copia, di cui una verrà notificato alla parte ai sensi di legge.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai soli verbalizzanti presenti alla redazione

I VERBALIZZANTI



L'anno 2018, addì 13 del mese di settembre, presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene riaperto il presente atto per far constare che, alle ore 08.00 circa, i sottoscritti verbalizzanti:

Lgt. c.s. Gaspare INGLESE
V.Brig. Giovanni CELI

appartenenti al Reparto in intestazione, riprendono le operazioni di verifica, senza l'assistenza della parte stante l'assenza.

....continua verifica

In merito al periodo d'imposta 2015 si rilevano le seguenti violazioni:

DATI IN MATERIA DI II.DD.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette

Pertanto si avrà:

- Materiale imponibile sottratto a tassazione (ricavi)Euro 549.589,00

IRPEF dovuta annoEuro 229,493,00⁹

NORMA VIOLATA: art. 1 del DPR 600/73;

NORMA SANZIONATORIA: art. 1 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 471/97.

I fatti descritti saranno oggetto di specifico rilievo nel corpo del p.v. di constatazione definitivo, nel comparto "Violazioni sostanziali in materia di IRPEF - Violazioni agli obblighi di dichiarazione".

DATI IN MATERIA DI I.V.A.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Così come esposto e motivato nel precedente comparto riservato alle imposte dirette, dove sono stati rappresentati gli elementi costitutivi della violazione in materia di II.DD., la ditta in verifica, ha omesso di presentare anche ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto la dichiarazione annuale - Mod. UNICO 2016 - riferita all'anno d'imposta 2015.

In violazione alle disposizioni normative sancite dall'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e all'art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, risulta pertanto omessa la dichiarazione ai fini IVA in presenza di un'imposta di **euro 120.909,00** complessivamente dovuta per l'intero anno 2014.


Pertanto si ha:

IVA dovuta anno 2014.....€ 120.909,00

NORMA VIOLATA: art. 8, COMMA 1, del DPR N. 322/98;

NORMA SANZIONATORIA: art. 5 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 471/97.

I fatti descritti saranno oggetto di specifico rilievo nel corpo del p.v. di constatazione definitivo, nel comparto "Violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto - Omessa presentazione della dichiarazione annuale in presenza di imposta dovuta".



⁹ Imposta calcolata applicando l'aliquota proporzionale in base agli scaglioni di reddito vigenti ex art. 11 del Tuir.

DATI IN MATERIA DI I.R.A.P.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sulle attività produttive

Analogamente a quanto ampiamente esposto e motivato nel comparto "DATI IN MATERIA DI IRPEF", riservato alle imposte dirette, cui si demanda per gli approfondimenti, la ditta in verifica non ha presentato affatto nemmeno la dichiarazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive, occultando così i redditi conseguiti nello specifico settore impositivo ed evadendo la relativa imposta in modo totale.

Il primo comma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 446/1997, prevede le sanzioni applicabili per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista ai fini IRAP. La norma si ispira alla omologa disposizione che punisce le violazioni in tema di dichiarazione delle imposte sui redditi.

Ne consegue che la prefata ditta, legalmente tenuta all'adempimento, si è resa responsabile per l'anno d'imposta 2013 della violazione di omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP per un importo **pari ad euro 549,589,00**

Gli effetti e le conseguenze delle fattispecie innanzi descritte, integranti la violazione amministrativa prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997 e punita dall'art. 32, comma 1, del medesimo D.Lgs., saranno oggetto di specifico rilievo nel corpo del p.v. di constatazione definitivo, nel comparto "Violazioni sostanziali in materia di imposta sulle attività produttive - Omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP".

Inoltre nell'ambito del controllo fiscale è stato rilevato che ditta ind.le "HUANG CHUNJI" ha omesso di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA per il periodo d'imposta 2014, in violazione al disposto ex art. 11, comma 1, lett. b), D.P.R. 7.12.2001, n. 435.

Ultimato l'esame degli elementi in possesso i militari operanti hanno iniziato e concluso la redazione del P.V. di constatazione, nel cui ambito si è proceduto alla formulazione dei seguenti rilievi:

VIOLAZIONI FORMALI

- Violazioni formali comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto
 - Violazioni comuni alle imposte dirette ed all' I.V.A. (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/97) per omessa tenuta delle scritture contabili la cui tenuta e conservazione è obbligatoria ai sensi degli artt. 18 del D.P.R. 600/73, 21 e 25 del D.P.R. 633/72 (registri I.V.A. acquisti e vendite) - Anni 2013-2014;*
 - Omessa presentazione della comunicazione annuale dei dati I.V.A. prevista dall'art 11 c. 1 lett. b, D.P.R. 435/2001- Anno 2014.*

VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

- Violazioni relative agli obblighi di dichiarazione
 - *Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97):*

Anno 2015

Base imponibile non dichiarate	euro	549.589,00
Imposta IRPEF evasa	euro	229,493,00



VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Violazioni relative agli obblighi di dichiarazione

- *Omessa presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97):*

Anno	IVA dovuta	
2015	euro	120.909,00

Violazioni degli obblighi relativi alla fatturazione, documentazione e registrazione

- *Violazioni agli obblighi di fatturazione e registrazione di operazioni imponibili (art. 6, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 471/97) per gli anni:*

Anno	IVA relativa	
2015	euro	120.909,00

VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Violazioni relative agli obblighi di dichiarazione

- *Omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP (art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97):*

Anno	Valore accertato	
2015	euro	549.589,00

Osservazioni della parte: "Nulla, stante l'irreperibilità".

Si dà atto che il Direttore della Verifica, Lgt. c.s. Matteo Tenace, è intervenuto all'atto dalle ore 10.00 circa.

Le operazioni come sopra descritte sono terminate alle ore 13.00 circa di oggi stesso.

Stante la persistente irreperibilità della sig.ra HUANG Chunji, gli atti redatti saranno notificati alla parte secondo le modalità impartite dall' art. 143 del Codice di Procedura Civile.

Il presente atto viene redatto in tre esemplari, uno dei quali verrà integralmente notificato alla parte secondo le modalità sopra descritte.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai militari verbalizzanti.

I VERBALIZZANTI

PARTE



**Guardia di Finanza
TENENZA NERETO
Squadra Operativa Volante**

Viale Europa, sn, Nereto (TE) - Tel. e Fax 0861/82009 – te1100000p@pec.gdf.it

PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE

Il giorno 13 settembre 2018, in Nereto (TE), presso gli uffici della Tenenza in intestazione, i sottoscritti verbalizzanti compilano il presente atto.

VERBALIZZANTI

Lgt. c.s. TENACE Matteo – Lgt. c.s. INGLESE Gaspare – V. Brig. CELI Giovanni

PARTE

HUANG CHUNJI esercente l'attività di "finissaggio", con luogo d'esercizio in Nereto (TE) via Carpineto snc, rappresentata dal:

HUANG Chunji nata in Cina (EE) il 12/01/1968 – irreperibile – codice fiscale HNG CNJ 68A52 Z210 M, nella sua qualità di titolare.

Partita IVA: **02807020645**

Codice attività: **13.30.00**

FATTO

Si premette che nel corso delle procedure preliminari e preparatorie (*notifica del biglietto d'invito al titolare*) finalizzate all'avvio di una verifica fiscale nei confronti della D.I. in epigrafe meglio specificata, i militari del Reparto in intestazione, si recavano presso il luogo di esercizio della prefata attività, collocato in Nereto (TE), via Carpineto snc; all'esito del sopralluogo è emerso che la ditta individuale "HUANG CHUNJI" non è più presente nel dichiarato luogo di esercizio, né risultano intervenute variazioni alla Anagrafe Tributaria; alla luce di quanto emerso si procedeva a richiedere alla Polizia Municipale di Folignano (AP), comune ove risulta l'ultima residenza accertata della cittadina cinese HUANG Ghunji, titolare dell'omonima ditta individuale, di procedere alla notifica dell'invito fiscale sopra evidenziato.

In data 03 settembre 2018 il Corpo della Polizia Municipale di Folignano (AP), con nota n. 14001/14153, ha comunicato l'impossibilità di notificare l'invito fiscale in quanto la sig.ra HUANG Chunji, smg, risulta cancellata dall'anagrafe del Comune per irreperibilità, con pratica di accertamento nr. 174 del 25/11/2009 (*vgs allegato nr. 01*).



Infine si è proceduto a contattare il depositario delle scritture contabili dott. SPECA Alfonso con studio in Sant'Omero (TE), il quale ha dichiarato di non avere più alcuna documentazione afferente l'azienda in controllo e di averla consegnata alla titolare¹ e specificando, altresì, che gli ultimi adempimenti svolti per la "HUANG CHUNJI" sono riferiti al periodo d'imposta 2014.

Alla luce di quanto sopra indicato il 06 settembre 2018 è stata avviata, **senza la presenza della parte**, una verifica fiscale nei confronti della ditta in rubrica indicata, finalizzata a controllare la regolarità degli adempimenti delle disposizioni relative all'applicazione della normativa fiscale ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2 del D.Lgs n. 68/2001, nonché della L. n. 4/1929.

I militari anzidetti hanno **a notifica avvenuta**, altresì, fatto rilevare che:

- a) secondo quanto disposto dall'art.52, quinto comma, del D.P.R. 26.1.1972, n.633, i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione, a favore della parte, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche le dichiarazioni di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e/o la sottrazione di essi al controllo;
- b) rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione delle scritture contabili e dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza determina l'applicabilità delle sanzioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) ai sensi dell'art. 39, secondo comma - lett. c), del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art 55, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972, se la società non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o comunque ha sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili indicate nell'art. 14 del D.P.R. n. 600/73 e nell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72, ovvero le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito di impresa in via induttiva nei modi e nei termini previsti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600 e può procedere all'accertamento induttivo dell'I.V.A. nei modi e nei termini previsti dallo stesso art. 55 del D.P.R. n. 633;

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 27/7/2000 n. 212, concernente l'approvazione dello "Statuto dei diritti del contribuente", la parte **a notifica avvenuta** è stata resa edotta:

- dello scopo della verifica;
- che l'attività ispettiva è avviata d'iniziativa e deriva da attività info-investigativa e/o da risultanze agli atti del Reparto e si inquadra nell'ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza ai fini della ricerca, prevenzione e repressione e violazioni in materia di entrate dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea, nonché ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento delle imposte dovute e per la repressione delle violazioni, dal D.Lgs. n. 68/2001, dalla L. n. 4/29 e dai DD.P.R. nn. 600/73 e 633/72;

¹Il commercialista ha consegnato il relativo verbale di consegna (vgs allegato nr. 02).



- della facoltà di:
 - ✓ farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi di giustizia tributaria;
 - ✓ richiedere che l'esame dei documenti amministrativo-contabili venga effettuato presso gli uffici dei verificatori o presso il professionista che la assiste o la rappresenta;
 - ✓ muovere rilievi e/o formulare osservazioni, dei quali sarà dato atto nell'apposito p.v. di verifica;
 - ✓ rivolgersi al Garante del contribuente che ha sede in L'Aquila, presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per l'Abruzzo, nei casi in cui ritenga che i verificatori stiano procedendo con modalità non conformi alla legge;
 - ✓ comunicare osservazioni e richieste agli Uffici finanziari competenti, entro sessanta giorni dalla notifica del p.v. di constatazione redatto a conclusione dell'intervento. Al riguardo, si precisa che prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato l'avviso di accertamento;
 - ✓ richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito ai fini della verifica, previa adozione di idonee misure cautelative;
 - ✓ esercitare ogni altro diritto riconosciuto al contribuente dalla normativa vigente, richiedendo all'occorrenza ogni utile informazione al riguardo al capo pattuglia ed al direttore della verifica;
- che la permanenza dei verificatori presso la sede non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine e motivati dal Comandante del Reparto. Gli operatori possono ritornare presso la sede del contribuente decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato dal Comandante del Reparto per specifiche ragioni;
- che il reparto/articolazione operante presso cui è possibile ottenere informazioni complete in ordine all'attività ispettiva è la Tenenza della Guardia di Finanza di Nereto, Comandante del Reparto è il Lgt. c.s. Matteo Tenace, nella fattispecie anche Direttore della Verifica.

Le operazioni ispettive hanno preso in esame i seguenti periodi di imposta dal 01/01/2014 al 31/12/2015, quali periodi di imposta chiusi ed accertabile ai fini delle Imposte sui Redditi, dell'I.V.A. e dell'IRAP;

Le procedure adottate nell'esecuzione delle attività di controllo sono state analiticamente descritte nel p.v. di verifica quotidianamente redatto.

L'attività di controllo, eseguita nei giorni e nei termini indicati nel citato p.v. di verifica, si è sviluppata mediante l'acquisizione delle notizie e dati indicati nell'**ALLEGATO A** al presente atto – "NOTIZIE GENERALI – Parte I e Parte II".



Il presente atto, nel quale sono raccolti gli esiti delle predette attività di controllo, è articolato nelle seguenti sezioni:

1. **Controllo contabile**, nel cui ambito vengono sinteticamente esposte le attività poste in essere al fine di riscontrare la regolare istituzione, formazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili, dei registri e degli altri documenti obbligatori secondo le leggi d'imposta;
2. **Controlli sostanziali**
 - riscontri relativi agli obblighi di liquidazione e versamento delle imposte, nel cui ambito vengono effettuati controlli sulla regolare effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti unificati;
 - riscontro di coerenza - riscontri di coerenza esterna nel cui ambito vengono confrontate le risultanze contabili del soggetto ispezionato con ogni genere di risultanza esterna all'impianto contabile della stessa ditta, ad esempio attraverso le risultanze delle banche dati in uso al Corpo;
3. **Violazioni formali**, suddivisa a sua volta in sottosezioni raggruppate per periodo d'imposta esaminato, ciascuna delle quali concernente i singoli tributi presi in esame, nell'ambito delle quali sono distintamente compendiate le violazioni di carattere meramente formale riscontrate;
4. **Violazioni sostanziali**, suddivisa a sua volta in sottosezioni raggruppate per periodo d'imposta esaminato e per singolo tributo preso in esame, nell'ambito delle quali sono distintamente compendiate le violazioni riscontrate la cui commissione comporta sottrazione di materia imponibile;
5. **Sezione conclusiva**, in cui trovano luogo le annotazioni di chiusura e le dichiarazioni di parte.

1. CONTROLLO CONTABILE

a) **Profili generali sulla rilevanza delle scritture contabili.**

Sia nell'esercizio di arti o professioni che nell'ambito di attività di impresa, svolta in forma individuale o societaria, le scritture contabili rappresentano parte fondamentale del sistema informativo generale e possiedono rilevanza:

- interna, in quanto rappresentano lo strumento che consente all'imprenditore di conoscere e valutare la situazione corrente dell'impresa ed effettuare le proprie scelte gestionali;
- esterna, in quanto le informazioni in esse contenute, riassunte nel bilancio di esercizio ovvero in documenti riepilogativi di sintesi aventi sostanzialmente le medesime funzioni del bilancio stesso, interessano sia gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere ai fini dell'autodeterminazione dei propri obblighi fiscali, sia l'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'eventuale esercizio delle sue funzioni di controllo ed accertamento.



b) Controlli sulla regolare istituzione, tenuta e conservazione dei registri contabili e degli altri documenti obbligatori secondo le leggi d'imposta

Nell'ambito della presente sezione si è proceduto ad eseguire i seguenti controlli:

- A.. Controlli sulla regolare istituzione;
- B.. Controlli sulla regolare conservazione;
- C.. Controlli sull'adempimento degli altri obblighi, così distinti:
 - a.. Esame della corretta tenuta delle scritture contabili
 - b.. Esame della corretta formazione dei documenti

Il controllo contabile ha per oggetto i libri, i registri ed i documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie ai sensi delle leggi fiscali, del codice civile o di leggi speciali, ossia i documenti destinati a fornire la rappresentazione, in termini quantitativi e qualitativi, degli atti di gestione, della situazione patrimoniale e del risultato economico dell'attività svolta.

Il controllo è finalizzato a verificare la regolare istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili, la tenuta delle stesse in conformità alle norme di legge, nonché l'osservanza delle prescrizioni concernenti la regolarità formale dei documenti elementari.

Esso si conclude, principalmente, con l'eventuale constatazione di violazioni formali alla normativa tributaria, intendendosi per formali quelle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo ovvero sul pagamento dell'imposta, non escludendo, tuttavia, che anche il controllo contabile possa evidenziare irregolarità che producono effetti sul piano sostanziale.

La ditta Individuale in verifica è un'azienda che, per volume di fatturati, è classificabile tra le cc.dd. "imprese di minori dimensioni", il cui regime naturale di tenuta della contabilità è quello previsto dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/73 (*contabilità semplificata*).

Detto regime contabile costituisce l'insieme delle formalità da osservare per una corretta tenuta delle scritture contabili finalizzata, in generale, alla determinazione del reddito d'esercizio

I soggetti in contabilità semplificata hanno l'obbligo di tenere i soli registri IVA, i quali, oltre a soddisfare gli obblighi propri dell'IVA, assolvono anche quelli richiesti ai fini dell'imposizione diretta qualora opportunamente integrati con alcune annotazioni necessarie per la determinazione del reddito.

A tal fine, il contribuente in verifica avrebbe dovuto istituire i seguenti registri:

1. Registro I.V.A. degli acquisti

Vanno riportate, oltre alle **fatture di acquisto**, gli altri **costi** sostenuti dall'impresa e non soggetti ad IVA, come:

- salari, stipendi, contributi sociali;
- assicurazioni;
- spese postali e valori bollati;
- spese di vigilanza notturna;



- imposte e tasse;
- interessi passivi bancari;
- perdite, minusvalenze, insussistenze e sopravvenienze passive.

Inoltre vanno indicate le **rimanenze** e le altre **scritture di rettifica** (ratei, risconti, fatture da emettere e da ricevere, accantonamento a TFR, ecc..).

Se non si tiene il registro dei beni ammortizzabili vanno effettuate, sul registro IVA acquisti, anche le annotazioni relative a tali beni.

2. Registro I.V.A. vendite

Vanno riportate, oltre alle **fatture di vendita**, gli altri **ricavi** conseguiti dall'impresa e non soggetti ad IVA, come:

- interessi attivi bancari;
- plusvalenze, insussistenze e sopravvenienze attive;
- altri proventi estranei al regime IVA

3. Registro dei corrispettivi

Sostituisce il registro IVA vendite nel caso di dettaglianti e soggetti assimilati. Vanno riportati anche gli altri ricavi conseguiti dall'impresa non soggetti ad IVA.

4. Registro dei beni ammortizzabili

Nel registro, da compilare entro il termine di presentazione della dichiarazione, devono essere indicati, per ciascun **immobile** e per ciascuno dei **beni** iscritti in pubblici registri, **l'anno di acquisizione**, il **costo originario**, le **rivalutazioni**, le **svalutazioni**, il fondo di **ammortamento** nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli sopra indicati, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a **categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile**.

La tenuta del registro dei beni ammortizzabili non è obbligatoria purché le annotazioni che andrebbero fatte su tale registro vengono effettuate nel registro IVA acquisti.

5. Registro obbligatori in tema di lavoro

Da tenere nel caso vi siano dipendenti.

6. Registri IVA richiesti da altre disposizioni di legge

Registro degli omaggi - Registro merci in c/lavorazione, in c/deposito -Registro corrispettivi per mancato o irregolare funzionamento registratore di cassa, ecc.



Si dà atto che non è stato possibile eseguire il prefato controllo contabile per l'assenza della documentazione amministrativo contabile, tenuto della irreperibilità del titolare, il quale pertanto non ha consegnato la citata documentazione e tenuto conto altresì che il depositario delle scritture contabili, dott. SPECA Alfonso, ha riconsegnato la tutta la documentazione amministrativo contabile al titolare irreperibile, come si evince dal documento di riconsegna datato 06/09/2015 (*vgs. allegato 02*).

2. CONTROLLI SOSTANZIALI

Nell'ambito del controllo sostanziale, l'attività di controllo espletata è stata finalizzata a verificare il rispetto delle disposizioni dettate dalle leggi di imposta, la cui violazione comporta sottrazione di materia imponibile, pertanto si è proceduto al:

A. RISCONTRO AGLI OBBLIGHI DI LIQUIDAZIONE E DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

PERIODO D'IMPOSTA 2014

In merito all'annualità in trattazione, dall'esame dei documenti dichiarativi inseriti nella piattaforma *web-AT*, la ditta in verifica risulta aver presentato in data 29/09/2015 con l'identificativo numerico 17230656619, il Mod. Unico PF 2014, omettendo allo stesso tempo di effettuare i versamenti delle imposte dovute; pertanto si evidenzia che:

ai fini delle II.DD.:

Reddito imponibile dichiarato: €. 188.174,00

Imposta a debito dovuta e non versata: €. 74.085,00

Addizionale IPERF regionale dovuta e non versata: €. 3.820,00

Addizionale IPERF comunale dovuta e non versata: €. 1.317,00

ai fini IVA:

Iva dovuta e non versata²: €. 81.208,00

ai fini IRAP:

tenuto conto del valore di produzione indicato in sede di Dichiarazione³ pari ad euro 276.745,00, si avrà

Imposta dovuta e non versata: €. 13.754,00

ai fini delle ritenute:

per l'anno di imposta 2014, la parte risulta aver presentato il Modello 770 semplificato 2015⁴ ove risulta quanto segue:

dal quadro "**Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale**"

Ritenute Irpef: €. 15.408,65

Addizionale regionale 2013 trattenuta nel 2014: €. 287,06

²Modello dichiarativo datato 27/02/2015 identificativo nr. 10551864598

³Modello dichiarativo datato 29/09/2015 identificativo nr. 17252928501

⁴Modello dichiarativo datato 03/09/2015 identificativo nr. 18400739099

- 8° foglio -

segue processo verbale di constatazione redatto in data 13/09/2018 nei confronti della Ditta Ind.le "HUANG CHUNJI", con sede in Nereto (TE).



Guardia di Finanza
TENENZA NERETO

Addizionale regionale 2014 rapporti cessati: €. 139,48
Addizionale comunale 20113 a saldo tratt. nel 2014: €. 100,08
Addizionale comunale acconto 2014: €. 8,84
TFR – Ritenute operate nell'anno: €. 11,28

Come già indicato in precedenza, la parte non ha provveduto ad alcun pagamento delle ritenute operate nei confronti dei propri dipendenti, stante l'omessa presentazione dei modelli F24 comprovanti il pagamento delle stesse, pertanto si ha:

Ritenute operate e non versate: €. 15.955,39

Si dà atto che il periodo d'imposta in esame è stato oggetto di controllo ex art. 36 bis DPR nr. 600/1973 da parte dell'Agenzia delle Entrate competente, dal quale è scaturita un'iscrizione a ruolo.

Alla luce di quanto emerso per il periodo d'imposta 2014 non vi sono elementi di procedibilità dal cui esito possano scaturire rilievi di carattere amministrativo/tributario.

B. RISCONTRO DI COERENZA

Riscontri di coerenza esterna

PERIODO D'IMPOSTA 2015

Si dà atto che, come specificato in precedenza, la ditta in verifica, per gli anni d'imposta a partire 2015, non ha effettuato la prescritta dichiarazione dei redditi, come risulta dal prospetto estrapolato dalla piattaforma "Ser.P.I.Co" – WebAT di seguito riportato:

	2017	2016	2015	2014
Modello 730	x	-	-	-
Modello 770 Ordinario/Semplificato	x	-	-	✓
Modello Unico - Persone Fisiche	x	-	-	✓
Modelli IVA	x	-	-	✓
Redditi Percepiti	x	-	-	-
Modello IVA 74-bis	-	-	-	-
Modello IRAP	x	-	-	✓

e tenuto conto della totale assenza della documentazione amministrativo contabile della ditta in verifica il reddito imponibile da sottoporre a tassazione verrà ricostruito attraverso le informazioni desumibile dalle piattaforme in uso al Corpo, nello specifico dalle risultanze rilevate dall'applicativo del Web-AT - "Spesometro integrato"; dallo stesso applicativo emerge che la D.I. in verifica risulta, per l'anno d'imposta in trattazione, quale cedente/prestatore delle seguenti società e ditte sotto elencate:

- 9° foglio -

segue processo verbale di constatazione redatto in data 13/09/2018 nei confronti della Ditta Ind.le "HUANG CHUNJI", con sede in Nereto (TE).



Guardia di Finanza
TENENZA NERETO

Cognome nome / Denominazione Partita Iva	Imponibile / Importo totale operazioni ricostruite con note di variazione	Imposta totale operazioni ricostruite con note di variazione
LU XUEPENG C.F.: LUXXNG77P13Z210J	€ 448.928,00	€ 98.765,00
WEN RICHU C.F.: WNERCH70A10Z210V	€ 75.782,00	€ 16.671,00
C.E.I.T. - CREAZIONI ED INTERMEDIAZIONI TESSILI S. P.I. NR. 01702960665	€ 15.533,00	€ 3.417,00
JONNY Q ITALIA S.R.L. P.I. NR. 00840160675	€ 5.662,00	€ 1.246,00
JOB GROUP SRL P.I. NR. 01773550676	€ 2.806,00	€ 617,00
FIMATEX SRL P.I. NR. 00850810672	€ 878,00	€ 193,00
TOTALE	€ 549.589,00	€ 120.909,00

Nel contempo, il medesimo applicativo mette in evidenza che la ditta in verifica risulta essere altresì committente delle società/ditte seguenti:

Cognome nome / Denominazione Partita Iva	Imponibile / Importo totale operazioni ricostruite con note di variazione	Imposta totale operazioni ricostruite con note di variazione
MACCI LUCA C.F.: MCCLCU71P09A462T	€ 410,00	€ 90,00
ANGELINI GIUSEPPE C.F.: NGLGPP59C31I318P	€ 2.161,00	€ 475,00
O.R.D.I. DI MARCHIONNE GIUSEPPE & C. S.A.S. P.I. nr. 00171850423	€ 1.233,00	€ 271,00
AULETTI GIANLUCA C.F.: LTTGLC69B18G482R	€ 230,00	€ 1.504,00
S.A.I.D. SRL P.I. NR. 01851630671	€ 1.000,00	€ 220,00
CIODUE ITALIA S.P.A. P.I. NR. 12647740153	€ 361,00	€ 79,00
INOX 2001 S.R.L. P.I. NR. 01672750443	€ 200,00	€ 44,00
TOTALE	€ 5.595,00	€ 2.683,00



Si dà atto che la totale mancanza della contabilità aziendale⁵, in particolare delle fatture di acquisto ha di fatto pregiudicato qualsiasi possibilità di verificare i presupposti di deducibilità dei costi in questione e di detraibilità della relativa imposta, così come sanciti, rispettivamente dall'art. 109, comma 1, del Tuir⁶ e dall'art. 19 del DPR 633/72⁷, di conseguenza in questa sede tali costi non verranno tenuti in considerazione nella determinazione del reddito d'impresa, ma verranno comunque segnalati alla competente Agenzia delle Entrate per le opportune valutazioni:

- imponibile Operazioni Passive euro 5.595,00;
- imposta a Credito euro 2.683,00.

In merito al periodo d'imposta 2015 si rilevano le seguenti violazioni:

DATI IN MATERIA DI II.DD.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette

Pertanto si avrà:

c) Materiale imponibile sottratto a tassazione (ricavi)Euro 549.589,00
IRPEF dovuta annoEuro 229,493,00⁸

NORMA VIOLATA: art. 1 del DPR 600/73;

NORMA SANZIONATORIA: art. 1 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 471/97.

I fatti descritti saranno oggetto di specifico rilievo nel corpo del p.v. di constatazione definitivo, nel comparto "Violazioni sostanziali in materia di IRPEF - Violazioni agli obblighi di dichiarazione".

⁵ Irreperibilità del titolare.

⁶ I principi sono :

- **competenza**, quanto al tempo. La Cassazione, con sentenza n. 15981 del 14.11.02 ha confermato che per dedurre i costi in anni successivi è necessaria la presenza di fatti certi e precisi in forza di una contabilità regolarmente tenuta, con cui si possa dimostrare che alla fine dell'esercizio di competenza mancavano ancora i requisiti di certezza e/o oggettiva determinabilità;
- **certezza**, quanto all'esistenza;
- **oggettiva determinabilità**, quanto all'ammontare.

La deducibilità dei costi per i soggetti IRPEF è subordinata, oltre ai principi di competenza, di certezza e di determinabilità sopra richiamati, anche al rispetto del principio di "inerenza" (art. 109, comma 5, del Tuir), definito come condizione necessaria per permettere alla spesa di concorrere alla determinazione della base imponibile.

⁷ Art. 19 comma 1: Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

⁸ Imposta calcolata applicando l'aliquota proporzionale in base agli scaglioni di reddito vigenti ex art. 11 del Tuir.



DATI IN MATERIA DI I.V.A.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Così come esposto e motivato nel precedente comparto riservato alle imposte dirette, dove sono stati rappresentati gli elementi costitutivi della violazione in materia di II.DD., la ditta in verifica, ha omesso di presentare anche ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto la dichiarazione annuale - Mod. UNICO 2016 - riferita all'anno d'imposta 2015.

In violazione alle disposizioni normative sancite dall'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e all'art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, risulta pertanto omessa la dichiarazione ai fini IVA in presenza di un'imposta di **euro 120.909,00** complessivamente dovuta per l'intero anno 2014.

Pertanto si ha:

IVA dovuta anno 2014.....€ 120.909,00

NORMA VIOLATA: art. 8, COMMA 1, del DPR N. 322/98;

NORMA SANZIONATORIA: art. 5 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 471/97.

I fatti descritti saranno oggetto di specifico rilievo nel corpo del p.v. di constatazione definitivo, nel comparto "*Violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto - Omessa presentazione della dichiarazione annuale in presenza di imposta dovuta*".

DATI IN MATERIA DI I.R.A.P.

Omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sulle attività produttive

Analogamente a quanto ampiamente esposto e motivato nel comparto "DATI IN MATERIA DI IRPEF", riservato alle imposte dirette, cui si demanda per gli approfondimenti, la ditta in verifica non ha presentato affatto nemmeno la dichiarazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive, occultando così i redditi conseguiti nello specifico settore impositivo ed evadendo la relativa imposta in modo totale.

Il primo comma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 446/1997, prevede le sanzioni applicabili per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista ai fini IRAP. La norma si ispira alla omologa disposizione che punisce le violazioni in tema di dichiarazione delle imposte sui redditi.

Ne consegue che la prefata ditta, legalmente tenuta all'adempimento, si è resa responsabile per l'anno d'imposta 2013 della violazione di omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP per un importo **pari ad euro 549,589,00**

Gli effetti e le conseguenze delle fattispecie innanzi descritte, integranti la violazione amministrativa prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997 e punita dall'art. 32, comma 1, del medesimo D.Lgs., saranno oggetto di specifico rilievo nel corpo del p.v. di constatazione definitivo, nel comparto "*Violazioni sostanziali in materia di imposta sulle attività produttive - Omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP*".

Inoltre nell'ambito del controllo fiscale è stato rilevato che ditta ind.le "**HUANG CHUNJI**" ha omesso di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA per il periodo d'imposta 2014, in violazione al disposto ex art. 11, comma 1, lett. b), D.P.R. 7.12.2001, n. 435.



-----0000000-----

Le violazioni fiscali ai fini delle II.DD. (IRPEF e IRAP) ed ai fini dell'IVA, sono esposte e motivate nell'ambito della sezione 3. "VIOLAZIONI FORMALI" e 4. "VIOLAZIONI SOSTANZIALI",, cui si demanda per i maggiori approfondimenti:

VIOLAZIONI FORMALI

- Violazioni formali comuni alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto
 - *Violazioni comuni alle imposte dirette ed all' I.V.A. (art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/97) per omessa tenuta delle scritture contabili la cui tenuta e conservazione è obbligatoria ai sensi degli artt. 18 del D.P.R. 600/73, 21 e 25 del D.P.R. 633/72 (registri I.V.A. acquisti e vendite) - Anni 2014-2015;*
 - *Omessa presentazione della comunicazione annuale dei dati I.V.A. prevista dall'art 11 c. 1 lett. b, D.P.R. 435/2001- Anno 2015.*

VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

- Violazioni relative agli obblighi di dichiarazione
 - > *Omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97):*

Anno 2015

Base imponibile non dichiarate	euro	549.589,00
Imposta IRPEF evasa	euro	229.493,00

VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- Violazioni relative agli obblighi di dichiarazione
 - > *Omessa presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97):*

Anno	IVA dovuta	
2015	euro	120.909,00

- Violazioni degli obblighi relativi alla fatturazione, documentazione e registrazione
 - > *Violazioni agli obblighi di fatturazione e registrazione di operazioni imponibili (art. 6, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 471/97) per gli anni:*

Anno	IVA relativa	
2015	euro	120.909,00

VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Violazioni relative agli obblighi di dichiarazione
 - > *Omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP (art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97):*

Anno	Valore accertato	
2015	euro	549.589,00



3. VIOLAZIONI FORMALI

A. VIOLAZIONI FORMALI COMUNI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED IVA.

Sulla scorta di quanto esposto e motivato nella Sezione "1. CONTROLLO CONTABILE - b) Controlli sulla regolare istituzione, tenuta e conservazione dei registri contabili e degli altri documenti obbligatori secondo le leggi d'imposta", cui si demanda per gli approfondimenti, dove sono stati esposti e rappresentati gli elementi probatori delle violazioni di carattere formale, sono state rilevate le seguenti situazioni che si ritiene opportuno evidenziare per l'eventuale futuro utilizzo da parte dell'Ufficio accertatore competente.

PERIODO D'IMPOSTA
DAL 01/01 AL 31/12/2014

Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a. Violazioni relative alla contabilità (Omessa istituzione della contabilità obbligatoria)	art. 9, c.1, D.Lgs. 471/97

a) **Omessa istituzione della contabilità obbligatoria** (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97)

La ditta in verifica non ha consegnato nel corso della verifica fiscale l'attinente documentazione amministrativa contabile, data sia l'irreperibilità della titolare, sig.ra HUANG Chunj, che la riconsegna da parte del depositario delle scritture contabili, dott. SPECA Alfonso, della prefata documentazione alla titolare irreperibile, non permettendo di fatto ai militari operanti di effettuare l'esame sulla regolare *istituzione, tenuta e conservazione dei registri contabili, la cui tenuta e conservazione sono obbligatori per disposizioni di legge*; alla luce di quanto indicato la ditta stessa non ha istituito ovvero conservato nei termini di legge, per l'anno d'imposta 2014, l'intera contabilità ai fini dell'imposizione diretta ed ai fini dell'IVA.

La ditta ha omesso di istituire ovvero conservare le scritture contabili la cui tenuta e conservazione è obbligatoria per legge. In particolare, ha omesso di tenere i registri obbligatori IVA vendite e IVA acquisti, scritture sistematiche in cui vanno registrati tutti i fatti aziendali, sia gli elementi patrimoniali e di reddito sia le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA, in modo da consentire di desumere, chiaramente e distintamente, i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito nonché le operazioni attive e passive determinanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per quanto sopra, la ditta si è resa responsabile della violazione prevista dagli artt. 21 e 25 del D.P.R. n. 633/72, richiamati anche dall'art. 18 del DPR 600/73, sanzionata dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97.



Quindi si ha:

NORMA VIOLATA: artt. 18 del DPR 600/73, 21 e 25 D.P.R. n. 633/72;

L'autore delle violazioni è da individuarsi in HUANG Chunj, nella veste di titolare della ditta in verifica.

Per la determinazione ed irrogazione delle relative sanzioni provvederà il competente Ufficio finanziario.

PERIODO D'IMPOSTA
DAL 01/01 AL 31/12/2015

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Violazioni relative alla contabilità (Omessa istituzione della contabilità obbligatoria)	art. 9, c.1, D.Lgs. 471/97
b.	Altre violazioni (Omessa presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva)	art. 11, D.Lgs. 471/97

a) **Omessa istituzione della contabilità obbligatoria** (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/97)

Il presente rilievo riprende integralmente le omissioni e le violazioni già argomentate per l'anno d'imposta precedente, cui si demanda per i dettagli.

Per quanto sopra, la ditta si è resa responsabile della violazione prevista dagli artt. 21 e 25 del D.P.R. n. 633/72, richiamati anche dall'art. 18 del DPR 600/73, sanzionata dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97.

Quindi si ha:

NORMA VIOLATA: artt. 18 del DPR 600/73, 21 e 25 D.P.R. n. 633/72;

NORMA SANZIONATORIA: art. 9 – comma 1 – del D.Lgs. nr. 471/97.

b) **Omessa comunicazione dati I.V.A.** (art. 11, D.Lgs. n. 471/97)

Nell'ambito del controllo è stato rilevato che la ditta ind.le "HUANG CHUNJ" ha omesso gli adempimenti di presentazione della dichiarazione annuale dati IVA, in violazione al disposto ex art. 11, comma 1, lett. b), D.P.R. 7.12.2001, n. 435.

La ditta, infatti, in quanto soggetto d'imposta obbligato alla dichiarazione IVA, entro il mese di febbraio di ciascun anno era tenuta a presentare in via telematica utilizzando l'apposito modello, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, la comunicazione annuale dei dati IVA relativi al periodo d'imposta precedente (art. 8 bis, comma 1, DPR 322/98). La stessa evidenza le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche al fine di determinare l'Iva dovuta o a credito, senza tenere conto delle operazioni di rettifica e conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale.



L'omessa presentazione della comunicazione dei dati Iva comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. art. 11 del D.Lgs. 471/1997, richiamato dall'art. 8 bis, comma 6 del DPR 322/98.

Quindi si ha:

NORMA VIOLATA: artt. 8 bis, comma 1 del DPR 322/98;

NORMA SANZIONATORIA: art. 11 del D.Lgs. nr. 471/97.

L'autore delle violazioni è da individuarsi in HUANG Chunj, nella veste di titolare della ditta in verifica.

4. VIOLAZIONI SOSTANZIALI

Va innanzitutto premesso che ai fini fiscali in capo alla ditta è riscontrata la soggettività passiva in materia di:

- **IRPEF**, conseguente all'esercizio abituale di attività di impresa secondo le disposizioni di cui all'articolo 55 (che amplia la definizione recata dall'articolo 2195 del codice civile), 56 e segg. del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- **IVA**, derivante dall'effettuazione, nell'esercizio di impresa e per professione abituale, di cessioni di beni e di prestazioni di servizi rilevanti ai fini del tributo, ex art. 1 e segg. del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta;
- **IRAP**, scaturente dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta.

Così come esposto e motivato nella precedente Sezione "**2. CONTROLLI SOSTANZIALI - RISCOントRO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE e RISCOントRO DI COERENZA**", dove sono stati rappresentati gli elementi costitutivi delle violazioni di natura sostanziali, in particolare l'eseguito esame ha dato modo di rilevare violazioni al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non essendo state esibite, né tra l'altro risultano disponibili al sistema informativo *Web-AT*, le dichiarazioni II.DD. ed IVA (Mod. Unico) relative all'anno d'imposta 2015, i cui termini di presentazione sono fissati dagli artt. 2 e segg. del citato D.P.R. n. 322/98.

Ne deriva che la ditta, per il suddetto periodo di imposta, non avendo acquisito prova della presentazione delle dichiarazioni attraverso l'esibizione delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica (ovvero della ricevuta rilasciata dalla banca o dalla posta in caso di invio non telematico,) ha omesso gli obblighi dichiarativi sanciti dai richiamati artt. 2 e segg. del D.P.R. 322/98, intendendosi per "*omessa dichiarazione*" la condotta del soggetto che non presenta affatto la dichiarazione stessa, occultando così i redditi conseguiti e le operazioni effettuate ed evadendo le imposte in modo totale.

Analogamente risulta omessa la dichiarazione IRAP ex art. 19 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per il medesimo anno di imposta, che andava presentata, in via autonoma, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, nonché la dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770) riferita all'anno d'imposta 2015.



L'effettuato esame sostanziale ha dato modo di quantificare indirettamente la massa imponibile sottratta all'imposizione fiscale; inoltre la totale mancanza della contabilità aziendale⁹, in particolare delle fatture di acquisto ha di fatto pregiudicato qualsiasi possibilità di verificare i presupposti di deducibilità dei costi in questione e di detraibilità della relativa imposta, così come sanciti, rispettivamente dall'art. 109, comma 1, del Tuir¹⁰ e dall'art. 19 del DPR 633/72¹¹, di conseguenza in questa sede tali costi non verranno tenuti in considerazione nella determinazione del reddito d'impresa, ma verranno comunque segnalati alla competente Agenzia delle Entrate per le opportune valutazioni:

- imponibile Operazioni Passive euro 5.595,00;
- imposta a Credito euro 2.683,00.

L'eseguito esame ha dato modo di accertare che la ditta, negli esercizi oggetto di verifica, ha posto in essere le seguenti operazioni economiche rilevanti ai fini della determinazione del debito erariale cui si è sottratta l'azienda sia ai fini dell'imposizione diretta che indiretta:

PERIODO D'IMPOSTA
DAL 01/01 AL 31/12/2015

A. VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di Imposte sui Redditi (Omessa dichiarazione annuale dei redditi)	Art. 1 e segg. D.P.R. n. 600/73

Di seguito si riportano gli elementi positivi e negativi di reddito quantificati indirettamente dai verbalizzanti al termine dell'esame sostanziale descritte nella Sezione "2. CONTROLLI SOSTANZIALI", cui si demanda per gli approfondimenti.

⁹ Irreperibilità del titolare HUANG Chunj.

¹⁰ Il principio sono :

- **competenza**, quanto al tempo. La Cassazione, con sentenza n. 15981 del 14.11.02 ha confermato che per dedurre i costi in anni successivi è necessaria la presenza di fatti certi e precisi in forza di una contabilità regolarmente tenuta, con cui si possa dimostrare che alla fine dell'esercizio di competenza mancavano ancora i requisiti di certezza e/o oggettiva determinabilità;
- **certezza**, quanto all'esistenza;
- **oggettiva determinabilità**, quanto all'ammontare.

La deducibilità dei costi per i soggetti IRPEF è subordinata, oltre ai principi di competenza, di certezza e di determinabilità sopra richiamati, anche al rispetto del principio di "inerenza" (art. 109, comma 5, del Tuir), definito come condizione necessaria per permettere alla spesa di concorrere alla determinazione della base imponibile.

¹¹ Art. 19 comma 1: Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

segue processo verbale di constatazione redatto in data 13/09/2018 nei confronti della Ditta Ind.le "HUANG CHUNJI", con sede in Nereto (TE).



Guardia di Finanza
TENENZA NERETO

Ad ogni buon conto dalle risultanze rilevate dall'applicativo sulla piattaforma web-AT in uso al Corpo denominato "Spesometro integrato", si avrà:

- Ricavi non dichiarati anno 2015Euro 549.589,00

Pertanto si ha:

IRPEF dovuta anno 2015:Euro 229.493,00¹²

Avendo la ditta in verifica omesso di dichiarare e versare ai fini dell'imposizione diretta le imposte dirette dovute per l'esercizio 2013, quindi si ha:

NORMA VIOLATA: art. 1 del DPR 600/73;

NORMA SANZIONATORIA: art. 1 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 471/97.

B. VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

	Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a.	Omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva in presenza di imposta dovuta	Art. 8 DPR n. 322/98
b.	Violazioni relative agli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili	Art. 21 DPR n. 633/72

a) **Omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva in presenza di imposta dovuta** (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/97)

Così come esposto e motivato nel corrispondente comparto riservato alle imposte dirette, dove sono stati rappresentati gli elementi costitutivi della violazione in materia di II.DD., la ditta in verifica ha omesso di presentare anche ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto la dichiarazione annuale - Mod. Unico 2016 - riferita all'anno d'imposta 2015.

Pertanto si ha:

IVA dovuta anno 2015:€ 120.909,00

Si dà atto che al sistema informativo Web-At non risultano versamenti con il modello F24 e/o F23 a titolo "IVA dovuta dichiarazione IVA 2013".

Per quanto sopra la ditta in verifica si è resa responsabile della violazione prevista e punita da:

NORMA VIOLATA: art. 8, COMMA 1, del DPR N. 322/98;

NORMA SANZIONATORIA: art. 5 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 471/97.

b) **Violazioni agli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili** (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/97)

Le omissioni come sopra accertate sia in materia di imposizione diretta che indiretta costituiscono, altresì, violazione agli obblighi di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. nr. 471/97 per aver omesso la ditta di adempiere agli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili.

¹² Imposta calcolata applicando l'aliquota proporzionale in base agli scaglioni di reddito vigenti ex art. 11 del Tuir.



Sulla scorta delle argomentazioni espresse ai fini delle II.DD., cui si demanda, è stato rilevato che la ditta ha omesso di annotare nelle scritture IVA obbligatorie operazioni imponibili pari ad euro 549.589,00.

Per quanto sopra esposto si ha:

- Materiale imponibile non annotato anno 2015.....euro 549.589,00
- **IVA Relativa.....euro 120.909,00**

Per quanto sopra la ditta in verifica si è resa responsabile della violazione prevista e punita da:

NORMA VIOLATA: art. 21 del DPR 633/72;

NORMA SANZIONATORIA: art. 6, commi 1 e 4, del D.Lgs. nr. 471/97.

C.2 VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

	<u>Descrizione della violazione constatata</u>	<u>Fonte normativa della violazione</u>
a.	Omessa presentazione della dichiarazione IRAP in presenza di imposta dovuta	Art. 19 D.Lgs. n. 446/97

Analogamente a quanto ampiamente esposto e motivato nel comparto riservato alle imposte dirette, cui si demanda per gli approfondimenti, la ditta non ha presentato affatto nemmeno la dichiarazione in materia di imposta regionale sulle attività produttive, occultando così i redditi conseguiti nello specifico settore impositivo ed evadendo la relativa imposta in modo totale.

Il primo comma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 446/1997, prevede le sanzioni applicabili per l'omessa presentazione della dichiarazione prevista ai fini IRAP. La norma si ispira alla omologa disposizione che punisce le violazioni in tema di dichiarazione delle imposte sui redditi.

Ne consegue che la ditta in verifica, legalmente tenuta all'adempimento, si è resa responsabile per l'anno d'imposta 2015 della violazione di omessa presentazione della dichiarazione annuale IRAP in presenza di un valore pari ad euro 549.589,00.

Quindi si ha:

NORMA VIOLATA: art. 19 del D.Lgs. n. 446/1997;

NORMA SANZIONATORIA: art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

L'autore delle violazioni come sopra specificate è da individuarsi in HUANG Chunji, nella veste di titolare della ditta in verifica.

Per la determinazione ed irrogazione delle relative sanzioni provvederà il competente Ufficio finanziario.



5. SEZIONE CONCLUSIVA

In merito alle operazioni ispettive ed alle sue conclusioni, espresse nel presente atto, la parte, in rubrica compiutamente generalizzata, contestualmente dichiara quanto segue: *"Nulla stante l'assenza"*.

Resta comunque impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare, eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73.

Si dà atto che, con riferimento alle violazioni constatate, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni accessorie saranno irrogate dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Teramo, competente all'accertamento del tributo cui le stesse violazioni si riferiscono, mediante notifica di apposito atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997, ovvero con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica a norma del successivo art. 17.

La parte, **a notifica avvenuta**, è stata resa edotta della facoltà di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, di far pervenire all'Ufficio titolare della funzione impositiva, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, osservazioni e richieste, le quali devono essere dallo stesso necessariamente prese in considerazione, nonché della facoltà di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, di richiedere all'Ufficio dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Teramo, sulla base delle risultanze dello stesso processo verbale e con apposita istanza in carta libera, la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

La parte, **a notifica avvenuta**, è stata resa, altresì, edotta della facoltà, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introdotto dall'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, di comunicare, compilando l'apposito modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 117261/2009, in data 03 agosto 2009, al Reparto in intestazione ed all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Teramo, entro i 30 giorni successivi alla consegna del presente processo verbale di constatazione, la volontà di prestare adesione al contenuto integrale del processo verbale stesso, con particolare riferimento alle violazioni sostanziali in materia di Imposte sui Redditi, sul Valore Aggiunto e di IRAP, di cui ai rilievi descritti e motivati nel presente verbale.

La parte, **a notifica avvenuta**, è stata ulteriormente resa edotta che, in caso di esercizio di tale facoltà:

- è riservato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Teramo il compito di verificare che i rilievi dianzi richiamati siano accertabili ai sensi degli artt. 41 bis del DPR n. 600/73 e 54, comma 4, del DPR n. 633/72 e, quindi, siano effettivamente definibili a norma del citato art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997;
- nel caso in cui il menzionato Ufficio ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997:
 - lo stesso Ufficio provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione della parte, all'emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale;



- la parte potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni, applicabili alle violazioni connesse ai rilievi dianzi richiamati, ad **un sesto** dell'importo minimo previsto;
- le somme dovute, risultanti dall'atto di definizione di accertamento parziale, andranno versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- nel caso in cui il menzionato Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997, lo stesso darà tempestiva notizia alla parte con apposito provvedimento di rigetto, avverso al quale sarà possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nei termini indicati nel provvedimento ""

Per le rilevate violazioni costituenti reato verrà interessata, con separata trattazione, la competente Autorità giudiziaria

Il presente atto che si compone di n. **20** fogli e n. **02** allegati (compreso l'allegato A), viene redatto in **03** esemplari di cui:

- uno viene depositato, per la notifica alla parte**, presso la casa comunale dell'ultima residenza dichiarata presso il Comune di Folignano (TE), in conformità ai dettami del Codice di Procedura Civile art. 143
- uno viene conservato agli atti del reparto operante;**

gli altri saranno trasmessi:

- all'Agenzia delle Entrate di Teramo (via telematica);**
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;**

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai soli verbalizzanti.

I VERBALIZZANTI



**Guardia di Finanza
TENENZA NERETO**

- Squadra Operativa Volante -
(Viale Europa sn, Nereto (TE) – Tel./Fax 0861/82009)

NOTIZIE GENERALI (Parte 1^)

1. Estremi di individuazione della parte

Denominazione o ragione sociale: **HUANG Chunji**

Natura giuridica: **DITTA INDIVIDUALE**

Data di costituzione: **01/04/2014**

Domicilio Fiscale: **(irreperibile)**

Codice fiscale del Titolare: **HNG CNJ 68A52 Z210 M**

Partita Iva: **02807020645**

Settore merceologico: **13.30.00**

Attività esercitata: **“finissaggio dei tessili”**

Nereto, 13/09/2018

I VERBALIZZANTI

ALL 01

COPIA PER ATTI
COMANDO POLIZIA LOCALE

138156/2018
06109/2018



COMUNE DI FOLIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Viale Genova, 1 - Tel. 0736/491616 - Fax. 0736/492586 - vigilifolignano@libero.it

Prot. 14001/14253
Reg. atti di P.L. n. 59/2018

**Alla Guardia di Finanza
Tenenza di Nereto
Squadra Operativa Volante
Viale Europa, snc**

64015 - NERETO (TE)

Folignano, li 03/09/2018

OGGETTO: Invito a presentarsi Sig.ra HUANG Chunji. Comunicazione di irreperibilità. Rif. Vs. prot. 0135873/2018 del 30/08/2018.

In risposta alla Vostra richiesta del 30/08/2018, prot. 14001, si comunica che la Sig.ra HUANG CHUNJI nata a Fujian (Repubblica Popolare Cinese) il 12/01/1968, non è più residente nel Comune di Folignano e risulta dal 25/11/2009 cancellata dall'anagrafe per irreperibilità. Si allega scheda anagrafica.

Cordiali saluti.

Isp. Tasselli Michele

Visto:
Il Comandante Polizia Locale



Comm. Ranalli Umberto

Scheda individuale

Codice individuo 16147

Numero Famiglia 14175

Data ingresso famiglia

12-11-2007

Sesso F

Nominativo HUANG - CHUNJI
Codice fiscale HNGCNJ68A5Z2210M

Validato

Grado parentela Convivente
Carta identità AM1857502 Non valida per espatrio
Emessa il 03-06-2005 a CESINALI (AV) Scadenza 02-06-2015

Paternità
Maternità
Stato civile CONIUGATA con FENG WUHUA

Cittadinanza CINESE
Stato individuo Irreperibile
Professione (**)
Titolo studio (**)

	Data	Comune
Nascita	12-01-1968	FUJIAN - CINA REPUBBLICA POPOLARE
Matrimonio	23-08-2007	FUJIAN - CINA REPUBBLICA POPOLARE Coniuge FENG WUHUA Regime patrimoniale Comunione beni
Unione civile Già coniugata Vedovanza Cancellazione	25-11-2009	Cancellata per irreperibilità ad accertamento Pratica numero 174 del 25-11-2009
Iscrizione	12-11-2007	Immigrata da CESINALI (AV) Pratica numero 217 del 12-11-2007
Decesso Ultima residenza	12-11-2007	FOLIGNANO (AP)
Indirizzo	VIA CENCIARINI Nr. 44	

Ulteriori Dati

Patente

Documento di soggiorno
Numero ITA41331AE
Data rilascio 25-07-2007
Data scadenza 29-08-2009

Pensione

Categoria speciale Impedimenti certificazione	Irreperibilità accertata	Data inizio	Data fine

(**) La professione, arte o mestiere, la condizione non professione e il titolo di studio non vengono indicati in quanto non costituiscono materia di certificazione. (Comma 2 - Art.35 DPR.223/89).

FOLIGNANO (AP), 03-09-2016

ACC 02

La sottoscritta Huang Chunji nata il 12/01/1968 in Cina Repubblica Popolare C.F.: IENGCNJ68A52Z210M, partita Iva: 02807020645, dichiara di aver ricevuto dal Dr. Alfonso Speca con studio in Sant'Omero (TE) Via Roma, 24, la sottoscritta documentazione

- Certificato attribuzione P.Iva, Visura CCíaa, Contratto locazione e lettera disdetta contratto
- Fatture Acquisto e Vendita anno 2014
- Modello Unico 2015
- Dichiarazione IVA2015
- Modello 770/2015
- Registro Iva Acquisti 2014
- Registro Iva Vendite 2014
- Libro Unico 2014-2015
- Modelli UNILAV

Sant'Omero, li 06 novembre 2015

In Fede

HUANG CHUNJI